

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 16 MARZO 1971

(87^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Concessione di indennizzi in favore di cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia » (1253) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1182
BIAGGI	1176, 1179, 1181
CIFARELLI	1178, 1181
COLELLA	1177, 1178, 1179, 1180, 1182
SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro	1177, 1178, 1179, 1181, 1182
SOLIANO	1176
TRABUCCHI, relatore	1175, 1177, 1178, 1179, 1182

La seduta ha inizio alle ore 18,55.

Sono presenti i senatori: Andò, Baldini, Belotti, Biaggi, Bolettieri, Buzio, Cerri, Cifarelli, Colella, De Luca, Fada, Ferri, Fortunati, Martinelli, Masciale, Pirastu, Segnana, Soliano, Stefanelli, Trabucchi, Valsecchi Athos, Zugno.

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Attaguile e per il tesoro Schietroma.

FERRI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Concessione di indennizzi in favore di cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia » (1253) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di indennizzi in favore di cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il presente disegno di legge è stato sollecitato anche dalle categorie interessate, pertanto mi auguro che questa sera possiamo completarne l'iter.

TRABUCCHI, relatore. Onorevoli colleghi, la legge del 5 giugno 1965, n. 718, all'articolo 1 così stabilisce: « In favore dei cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprietà agricole o titolari di scorte vive, morte e frutti pendenti in Tunisia, oggetto dei provvedimenti di espropriazione adottati, il 12 maggio 1964, dal Governo tunisino, e che abbiano tempestivamente avanzato domanda di indennizzo alle competenti autorità tunisine, è autorizzata la corresponsione di un'anticipazione.

L'anticipazione sarà corrisposta nella misura massima del 50 per cento del valore in comune commercio dei beni sul mercato di Tunisia in epoca immediatamente precedente i suddetti provvedimenti di espropriazione o, in mancanza, del valore risultante dalla capitalizzazione del reddito netto medio ed ordinario dei beni stessi afferenti al capitale fondiario ed alle scorte, secondo i criteri di stima e di valutazione che saranno stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 2.

L'importo dell'anticipazione, nei limiti stabiliti dal Ministro per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 2, sarà recuperato sul risarcimento definito in sede internazionale e dovrà essere restituito dall'interessato ad avvenuta riscossione dell'indennizzo direttamente conseguito dal Governo tunisino, fino alla concorrenza del relativo ammontare ... ».

Era previsto, quindi, un acconto che il Governo italiano dava e che avrebbe recuperato quando il Governo tunisino avesse corrisposto all'interessato l'indennizzo definito in sede internazionale.

Il presente disegno di legge prende atto che con il Governo tunisino è stato fatto un accordo globale sulla base di 9 miliardi che il Governo italiano riscuoterà complessivamente per conto dei suoi cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia. Inoltre, ispirandosi al concetto cui prima ho fatto cenno, il disegno di legge completa le provvidenze già disposte per i connazionali espropriati dal Governo tunisino, infatti all'articolo 2 stabilisce che « Ai beneficiari del disposto di cui all'articolo 1 che dichiarino di accettare l'indennizzo, è, inoltre, corrisposto un contributo da commisurarsi al valore di cui all'articolo precedente », cioè con l'utilizzo dei fondi già autorizzati e tenendo conto che l'importo delle anticipazioni verrà detratto non già dal contributo del governo tunisino, ma da quello che lo Stato italiano ha già pagato e quindi seguendo il concetto « chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato »! Questa è la vera sostanza del provvedimento, perchè a seguito dell'accordo con il Governo tunisino non era possibile indennizzare gli interessati al cento per cento, per cui il Governo italiano

si è assunto l'onere di integrare l'indennizzo in qualche modo. Si tratta di pochi cittadini ed è giusto fare in modo che questa povera gente che ha perduto tutto possa avere modo di riorganizzarsi.

Il criterio che si è seguito nella ripartizione del contributo è lo stesso adottato per i cittadini italiani estromessi dall'Etiopia. Il Governo italiano, in sostanza, ha fatto un conto forfettario e si propone di ripartire la somma seguendo due criteri: uno è quello di ripartire i 9 miliardi in relazione al valore dei beni perduti calcolati sulla base del loro valore nel 1964; l'altro è quello di ripartire seguendo il concetto della progressività.

Non avrei altro da aggiungere, perchè gli altri articoli sono del tutto chiari. È prevista soltanto nell'articolo 6 una implicita riapertura dei termini per la richiesta delle anticipazioni; in effetti dobbiamo parlare di apertura di termini e non di riapertura, perchè qui si tratta di indennizzi e non più di anticipazioni, per le quali i relativi termini sono ampiamente scaduti. Tutto il resto corrisponde a quelle che sono le consuetudini legislative per quanto concerne questi risarcimenti.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che il collega Colella ha presentato alcuni emendamenti, di cui daremo lettura in sede di esame dei singoli articoli.

SOLIANO. Il nostro Gruppo non ha nulla da osservare contro l'approvazione del disegno di legge; mi si consenta peraltro di rilevare che il provvedimento di esproprio è stato adottato il 12 maggio del 1964 e il 29 agosto del 1967 il governo tunisino ha pagato 9 miliardi di lire. Siamo nel 1971 e le somme non sono state ancora distribuite.

BIAGGI. Anche per quanto ci riguarda non abbiamo alcuna difficoltà ad approvare il disegno di legge, pur rilevando che si potrebbe fare qualche osservazione sulla congruità degli indennizzi che sono stati fissati e soprattutto sulla tempestività con cui si pagano gli indennizzi stessi.

Poichè sono stati già perduti 25 anni, credo che non convenga perdere altro tempo in questa sede. E siccome io temo che met-

tere in discussione degli emendamenti — che potrebbero non essere accettati dal Governo — possa determinare un ulteriore rinvio dell'approvazione del provvedimento, preferisco che questo venga approvato così com'è piuttosto che correre il rischio di un rinvio a tempo indeterminato.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non avrei nulla da aggiungere a quanto ha già detto il relatore. Qui si tratta di chiudere la questione degli espropri subiti dagli italiani in Tunisia. Se questa è l'intenzione del provvedimento, considerato che del tempo è già trascorso e che gli stanziamenti sono quelli che sono, credo sia opportuno approvare il provvedimento stesso con la massima sollecitudine.

Per quanto concerne gli emendamenti che sono stati presentati, i casi sono due: o essi sono di carattere esplicativo e quindi non giustificerebbero un rinvio del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, oppure incidono sulla portata del provvedimento, per cui comporterebbero un esame approfondito dei vari problemi e, di conseguenza, un rinvio del provvedimento a tempo indeterminato. Per queste considerazioni io pregherei la Commissione di voler approvare il disegno di legge così com'è.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura.

Art. 1.

Ai cittadini italiani colpiti dai provvedimenti di espropriazione adottati il 12 maggio 1964 dal governo tunisino, è attribuito un indennizzo a valere sull'ammontare globale forfettario di nove miliardi di lire, conseguito con l'accordo italo-tunisino del 29 agosto 1967.

L'indennizzo verrà corrisposto in base alle clausole di detto accordo ed applicando un indice percentuale unico risultante dal rapporto fra il valore al 1964 del complesso delle proprietà perdute e l'ammontare del risarcimento globale conseguito.

Il valore verrà determinato secondo le procedure e modalità contenute nella legge 5 giugno 1965, n. 718, e le valutazioni di dinari tunisini saranno rapportate in lire al cambio vigente alla data dell'accordo stesso.

L'ammontare così risultante sarà corrisposto al netto delle quote di debito dei proprietari di cui al citato accordo.

La spesa di lire 9 miliardi sarà iscritta in bilancio in ragione di lire 3 miliardi nell'esercizio 1970 e di lire 2 miliardi in ciascuno degli esercizi 1971, 1972 e 1973.

L'ammontare del risarcimento in 9 miliardi di lire accordato dal governo tunisino sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Colella un emendamento tendente ad inserire nel primo comma, dopo le parole: « cittadini italiani » le altre: « titolari di beni, di diritti e d'interessi ». Senatore Colella, dopo le dichiarazioni del Governo ella insiste negli emendamenti?

COLELLA. Insisto.

TRABUCCHI, *relatore*. Non mi sembra che l'impostazione dell'emendamento sia esatta, perchè la questione che si vorrebbe porre a mio avviso sarebbe la seguente: non tutti quelli che sono stati gentilmente pregati di lasciare la Tunisia o che si sono dovuti allontanare dalla Tunisia erano cittadini italiani ma nati in Tunisia. Alcuni avevano anche perduto la cittadinanza italiana, ma praticamente hanno lasciato la Tunisia come italiani.

PRESIDENTE. Allora bisognerebbe dire: sostituire le parole « Ai cittadini italiani » con le altre: « Ai titolari di beni, diritti ed interessi all'epoca colpiti da provvedimenti di espropriazione adottati il 12 maggio 1964 ... ».

COLELLA. Il Governo italiano, con l'accordo del 29 agosto 1967, ha accettato di indennizzare tutti i nostri connazionali espropriati fino al 15 marzo 1967, in base alla legge tunisina del 12 marzo 1964, anche se i beni espropriati non avevano carattere agricolo. Sarebbe quindi necessario modificare la formulazione del comma nel modo

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

87ª SEDUTA (16 marzo 1971)

seguinte: « Ai titolari di beni, diritti ed interessi, all'epoca cittadini italiani, colpiti da provvedimenti di espropriazione, eccetera ».

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma con questa dizione non ci si riferisce più alla questione posta dal senatore Trabucchi, ma si amplia la materia dell'indennizzo.

TRABUCCHI, *relatore*. Il problema sarebbe questo: se i genitori, cittadini italiani, sono morti, i loro figli possono non essere cittadini italiani. Ma il rimborso lo hanno lo stesso, poichè l'esproprio è avvenuto in quanto gli interessati erano cittadini italiani.

COLELLA. Secondo me, bisognerebbe chiaramente dire che l'espropriato doveva essere cittadino italiano alla data del 12 maggio 1964.

PRESIDENTE. E lei non ritiene che, senza modificare la forma, cosa che costringerebbe a rimandare il disegno di legge alla Camera, il concetto che lei vuole esprimere sia egualmente chiaro?

COLELLA. No, perchè possiamo trovarci di fronte ai figli di questi cittadini italiani...

PRESIDENTE. Ma qui si dice: « Ai cittadini italiani colpiti dai provvedimenti di espropriazione adottati il 12 maggio 1964 ». È norma di diritto comune che al cittadino defunto subentrano coloro che hanno un diritto sul patrimonio, sui crediti, eccetera. Non è che con la morte si estingua il diritto ad un indennizzo reale!

TRABUCCHI, *relatore*. La questione è che per quanto riguarda il primo punto si tratta di un diritto, per quanto riguarda il secondo punto si tratta di una concessione.

PRESIDENTE. Ma che si riferisce sempre agli espropri adottati il 12 maggio 1964.

COLELLA. Una cosa è dire: « Ai cittadini italiani colpiti », un'altra è dire: « Ai titolari di beni, diritti ed interessi, all'epoca cittadini italiani ».

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Secondo me, ripeto, con quella dizione si amplia il concetto dell'indennizzo.

PRESIDENTE. Si cambia la piattaforma: non sono solo i cittadini italiani, ma i titolari di beni, eccetera. Lo Stato italiano si dovrebbe preoccupare, essendo l'esproprio avvenuto per autorità straniera, dei suoi cittadini e di niente altro.

CIFARELLI. Ma stiamo parlando dei cittadini italiani.

TRABUCCHI, *relatore*. Di coloro che erano cittadini italiani allora, i cui figli possono essere divenuti cittadini francesi.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Qui sono sorte due questioni. La prima riguarda la cittadinanza, e l'abbiamo superata; è una questione oggettiva. Circa la piattaforma dell'indennizzo, io credo che essa sia sufficientemente chiarita dalla formula: « colpiti da provvedimenti di espropriazione ». In presenza di un provvedimento di espropriazione c'è l'indennizzo. Non mi pare che questa disposizione possa essere oggetto di critica.

PRESIDENTE. Se si vuole che io dia un parere, posso fare un esempio. Quante volte avviene agli abitanti dei paesi del comasco di trapiantarsi nel Canton Ticino! Ora, non è mai risultato che, diventando cittadini svizzeri, si perda il diritto all'eredità dei genitori rimasti italiani.

COLELLA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Deve considerarsi ritirato anche l'altro emendamento, che riguarda il terzo comma?

COLELLA. Sì.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 1 nel testo pervenutoci dalla Camera.

(È approvato).

Art. 2.

Ai beneficiari del disposto di cui all'articolo 1 che dichiarino di accettare l'inden-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)87^a SEDUTA (16 marzo 1971)

nizzo, è, inoltre, corrisposto un contributo da commisurarsi al valore di cui all'articolo precedente:

fino a 10 milioni	40 per cento
per le somme eccedenti i 10 milioni fino a 20 milioni .	20 per cento
per le somme eccedenti i 20 milioni fino a 50 milioni .	10 per cento
per le somme eccedenti i 50 milioni	5 per cento

Nessuna riduzione può essere apportata al contributo per effetto dell'applicazione delle clausole dell'accordo italo-tunisino indicato nel precedente articolo.

Il contributo sarà corrisposto con utilizzo dei fondi già autorizzati, per la concessione di anticipazioni, dalle leggi 5 giugno 1965, n. 718, e 5 giugno 1967, n. 414, le cui disponibilità saranno, all'uopo, versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi iscritte ad apposito capitolo di spesa.

Il senatore Colella ha presentato il seguente emendamento:

al primo comma, sostituire le parole: « da commisurarsi al valore di cui all'articolo precedente » le altre: « che integri il valore del bene espropriato »; sopprimere l'ultima parte da « fino a 10 milioni » a « 5 per cento ».

all'ultimo comma, aggiungere le parole: « Con appositi provvedimenti legislativi saranno disposti ulteriori stanziamenti a decorrere dall'esercizio finanziario 1972 ».

Prego il presentatore di illustrarlo.

COLELLA. Per quanto riguarda la seconda parte dell'articolo 2, mi rendo perfettamente conto delle osservazioni dal Presidente, vale a dire che una esortazione al Parlamento non ha alcun valore, però non è che io le condivida.

PRESIDENTE. Ma io sulla prima parte dell'emendamento da lei proposto, vale a dire la sostituzione delle parole « da commisurarsi al valore di cui all'articolo precedente » con le altre: « che integri il valore del bene espropriato », sopprimendo naturalmente anche le varie misure dei contri-

buti, sono d'accordo; però se la Commissione ritiene di superare tutti gli emendamenti per i motivi adottati dal Governo e cioè per evitare che il provvedimento ritorni alla Camera, io non saprei che cosa dire. Quindi se con questi emendamenti si teme di turbare l'iter del provvedimento, allora accantoniamoli, lasciando consacrato a verbale che la Commissione, pur ritenendo indispensabile tale emendamento, vi rinuncia per dar rapido corso al disegno di legge. Così, appunto, come aveva proposto il collega Biaggi.

TRABUCCHI, *relatore*. Mi permetterei di far notare che l'emendamento all'articolo 2 del senatore Colella è diviso in due parti; una è quella di cui ha dato lettura poc'anzi il Presidente e l'altra che promette « appositi provvedimenti legislativi » per stanziare ulteriori somme. Ora bisogna porre mente al fatto che, forse, quei nove miliardi dovrebbero essere sufficienti a un rimborso totale evitando, ocn ciò, la gradualità nel provvedimento; però, poichè non sempre la realtà corrisponde alla speranza, la prudenza consiglierebbe di fermarci al concetto della aggiunta e non a quello dell'integrazione del valore. In questo senso, allora, sarebbe necessaria la ripartizione. Naturalmente, se il Senato vuole essere più magnanimo e arrivare all'indennizzo totale e il Tesoro ci dice che i soldi ci sono, allora è senza dubbio più facile pagare tutto, senza ripensarci più. Però il Tesoro dovrebbe dirci quali calcoli intende fare e se c'è posto per tutti, altrimenti questo emendamento è inaccettabile.

PRESIDENTE. Si potrebbe trasferire in un ordine del giorno.

BIAGGI. Può dirci il Tesoro a quanto ammonterebbe, secondo i suoi calcoli, una indennità concessa con queste percentuali?

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Assorbirebbe tutto lo stanziamento, vale a dire nove più sei miliardi. Comunque io credo che sia assurdo parlare di indennizzo e poi, nello stesso tempo, dare un rimborso totale; credo che mai la pubblica Amministrazione si sia impegnata

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

87ª SEDUTA (16 marzo 1971)

a corrispondere un indennizzo al cento per cento. Ma il proponente dell'emendamento è tanto convinto di questo, che fa anche una aggiunta: « con appositi provvedimenti legislativi saranno disposti ulteriori stanziamenti a decorrere dall'esercizio finanziario 1972 », con il che vengono in essere tante di quelle considerazioni, sia in ordine al problema che si propone con il provvedimento all'ordine del giorno, sia in ordine a provvedimenti già posti in essere da diverso tempo, per cui chiedo che venga approvato il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

COLELLA. Dopo le dichiarazioni del Governo, dichiaro di ritirare anche questo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Gli importi delle anticipazioni già corrisposte ai sensi delle leggi 5 giugno 1965, n. 718, e 5 giugno 1967, n. 414, saranno detratti dalle somme liquidate a titolo di indennizzi e di contributi, intendendosi così attribuiti a titolo di indennizzo o di contributo.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, e purchè gli accertamenti lo consentano, potranno essere corrisposte agli interessati anticipazioni non superiori al 50 per cento dell'ammontare spettante a titolo di indennizzo e di contributo.

(È approvato).

Art. 4.

Restano confermati in materia i benefici previsti dall'articolo 5 della legge 5 giugno 1965, n. 718.

A questo articolo il senatore Colella propone un emendamento aggiuntivo, del seguente tenore: « Agli espropriati è concesso altresì il rimborso degli interessi passivi pagati agli istituti di credito per cessioni di somme derivanti dalla anticipazione, inden-

nizzo o contributo di cui alla presente legge ed alla legge 5 giugno 1965, n. 718, purchè regolarmente notificati al Ministero del tesoro ».

COLELLA. Dichiaro di ritirare questo emendamento, riservandomi di trasformarlo in un ordine del giorno, in quanto su questo tema desidero intrattenermi più a lungo. Poichè il clima che si è determinato in ordine al disegno di legge in discussione è quello di non ritardarne ulteriormente l'iter, senza chiederne la votazione — poichè già ho detto che lo ritiro — spiegherò i motivi che mi hanno indotto a presentare tale emendamento. Esso si riferisce agli agricoltori che, coraggiosamente, hanno ripreso la loro attività facendo ricorso a prestiti bancari e che oggi, vedono il loro debito quasi raddoppiarsi in conseguenza del ritardo nella concessione degli indennizzi. E ciò, a mio modo di vedere, è dovuto alla mancata ratifica dell'accordo italo-tunisino del 29 agosto 1967; ritengo, infatti, che se tale accordo fosse stato ratificato in tempo la Commissione interministeriale non avrebbe persistito nel concedere acconti fino alla misura massima di cinque milioni, considerandosi vincolata dall'esiguità dei fondi messi a disposizione con le leggi attuali.

Per questi motivi, quindi, desidererei mantenere l'emendamento aggiuntivo, anche per una questione di giustizia. Se però i colleghi desiderano approvare il disegno di legge nella formulazione in cui ci è pervenuto, per motivi di urgenza, potrei trasformare l'emendamento stesso in un ordine del giorno; ma confesso di nutrire molti dubbi sul valore di un documento che sarà semplicemente acquisito agli atti, mentre penso che, se veramente si volesse far presto, in pochi giorni il testo emendato potrebbe essere nuovamente esaminato ed accolto dall'altro ramo del Parlamento. Ora varrebbe effettivamente la pena di ritardare di qualche giorno la conclusione dell'iter del provvedimento per operare secondo criteri di maggiore giustizia ed in modo da incoraggiare nonchè premiare chi con tanta buona volontà si è adoperato fin dal primo momento.

PRESIDENTE. Debbo osservarle che non dipende da noi fare in modo che

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

87ª SEDUTA (16 marzo 1971)

la Camera accolga le nostre modifiche in pochi giorni, dato che giacciono in quel ramo del Parlamento provvedimenti molto impegnativi. Quanto al merito dell'emendamento, poi, mi permetto di farle notare che esso comporterebbe una maggiore spesa, con la conseguente necessità di effettuare nuovamente i calcoli per reperire la copertura.

BIAGGI. La questione sollevata dal collega Colella è una reale questione di giustizia, però andrebbe affrontata nel contesto di un provvedimento riguardante tutti i nostri concittadini venuti dalla Tunisia, dall'Algeria, dalla Tripolitania e via dicendo e dedicatisi all'attività agricola; provvedimento che io sarei pronto a sottoscrivere e che dovrebbe estendere ai cittadini suddetti, i quali si dedichino alle attività agricole in Italia, le provvidenze di favore già oggi applicate per determinate attività esse pure agricole.

CIFARELLI. Sono molto sensibile a questi problemi, anche perchè sono stato eletto in un collegio che è a due passi dalla Tunisia; però, per l'esperienza che ho in merito, debbo dire che qui o si tratta di una certa questione o non se ne tratta. Se il collega Colella, cioè, si riferisce al fatto che chi si è trovato ad essere espropriato nelle more dell'indennizzo subisce tanti di quei danni da non poter essere compensato col semplice ristoro del patrimonio — danni derivanti da sistemazioni di emergenza, da vendite, da utilizzazioni di capitali presi in prestito, e così via — allora dovremmo modificare la nozione base dell'indennizzo, che non sarebbe più il ristoro del patrimonio perduto ma dovrebbe essere il ristoro di tutti i danni subiti; ma tutto ciò non so come potrebbe entrare in questa sede. Potremmo invece essere d'accordo su quella parte di contadini che già ha iniziato a lavorare dopo aver ottenuto i contributi e i tassi favorevoli previsti dalla nostra legislazione (la Cooperativa « Enotria » di Latina è composta notoriamente di tunisini ed ha raddoppiato la sua consistenza attraverso il tempo).

Quindi, concludendo, anche se l'intento che ha spinto il collega Colella è umanamente giusto ed equo e quindi andrebbe conside-

rato, nella sostanza non mi sembra che il suo emendamento possa essere da noi accolto.

SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il senatore Cifarelli mi ha tolto tutti gli argomenti, sia per quanto riguarda l'ipotesi di agricoltori che si trovino in condizioni tali da poter attingere al Piano verde, senza discriminazioni tra profughi e non profughi, sia per quanto riguarda il concetto dell'indennizzo. Infatti, a parte la formulazione dell'articolo, in proposito sarebbe necessario rivoluzionare la legislazione attualmente vigente in materia.

Che cosa significherebbe pagare gli interessi passivi? Significherebbe introdurre nel concetto di indennizzo da parte della pubblica Amministrazione il principio, mai riconosciuto, che lo Stato, dovendo pagare dei danni di guerra fin dal 1945, oggi dovrebbe corrispondere agli interessati ancora in attesa anche gli interessi maturati in questo periodo. Quindi, senza entrare nel merito dell'equità della proposta avanzata dal senatore Colella sotto il profilo morale, ripeto che per accoglierla dovremmo rivoluzionare il settore. Qui, infatti, non si dà un risarcimento al cento per cento: si dà un indennizzo. L'esproprio è come una calamità, come qualsiasi altro grave incidente; viene indennizzato anche chi è stato tenuto ingiustamente in carcere, e spesso in una misura irrisoria nonostante gli sia stata distrutta la vita, e così via.

Io, per la verità, avevo cercato di proporre un disegno di legge che fosse un po' più pregnante al riguardo, poichè è chiaro che gli organi dello Stato debbono essere proiettati verso la difesa della società senza preoccuparsi di travolgere in questa azione degli innocenti, ma è anche vero che la collettività, come indennizza chi ha subito un terremoto, un'alluvione eccetera, deve indennizzare anche chi ha subito altre calamità; però, ripeto, siamo sempre nel campo dell'indennizzo, anche perchè certi disastri sono impagabili e sarebbe quasi sempre irraggiungibile la meta del risarcimento totale.

Vi è poi da considerare il profilo della copertura della spesa, che non è certo di poca importanza.

T R A B U C C H I , *relatore*. Avrei chiesto la parola per far presente che la formulazione dell'emendamento ha un po' tradito il pensiero; e quindi, pur essendo pacifico che oggi non è possibile accoglierlo, sarà opportuno riprendere l'argomento in futuro.

Invero oggi si concede un indennizzo di diritto, nonchè un indennizzo aggiuntivo, dal quale si toglie ciò che il titolare ha già avuto a titolo di anticipazione. Ora, siccome l'anticipazione è stata scontata in precedenza, essendo giunto il pagamento in ritardo, l'interessato invece di ricevere cento ha ricevuto ottanta; pertanto la detrazione deve essere di ottanta e non di cento!

Questo discorso evidentemente va al di fuori delle nostre concezioni contabili e amministrative, però rivolgo questa raccomandazione al Governo: nella valutazione si tenga conto di questo fenomeno.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ritengo sia necessario formulare un ordine del giorno, perchè si tratta di una legge che viene applicata in sede amministrativa e tutto quanto potremo fare senza tradire la legge cercheremo di farlo.

C O L E L L A . Ritiro l'emendamento.

T R A B U C C H I . C'è da osservare che nell'articolo 5 della legge 5 giugno 1965, n. 718, richiamato dall'articolo 4 è detto: « Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni, nonchè gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessione delle anticipazioni stesse, anche parziali a favore di istituti di credito, sono esenti da tasse di bollo, salvo le cambiali ed altri effetti di commercio, e da imposta di registro ».

Io mi domando come si fa a stabilire se effettivamente le somme avute a titolo di indennizzo sono state investite! Se la norma viene approvata, però risulti chiaro che essa costituisce una eccezione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 5.

All'onere relativo all'anno 1970, per la concessione degli indennizzi di cui al precedente articolo 1, si farà fronte con l'entrata costituita dal versamento di una corrispondente quota dell'indennizzo globale forfettario dovuto dal governo della Tunisia.

(È approvato).

Art. 6.

Le domande per ottenere gli indennizzi previsti dalla presente legge devono essere presentate al Ministero del tesoro entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le domande già presentate all'amministrazione dello Stato in base alla legge 5 giugno 1965, n. 718, sono valide agli effetti del comma precedente.

(È approvato).

Art. 7.

La concessione degli indennizzi e dei contributi viene deliberata dalla commissione interministeriale prevista all'articolo 4 della legge 5 giugno 1965, n. 718.

(È approvato).

Art. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 20,20.